

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR – 194494

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

Sede di Roma

**Ricorso in riassunzione con istanza cautelare monocratica e collegiale
e istanza di notificazione per pubblici proclami**

SPITALERI SIMONA, nata a BRONTE (CT) il 26.08.1989, c.f. SPTSMN89M66B202M, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

Pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

fax 0776.809862

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato,

- Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia C.F. 80018500829, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., nella persona del rappresentante legale pro tempore, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - drsi@postacert.istruzione.it;

- U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Catania C.F. 80008730873, nella persona del rappresentante legale pro tempore, tutti domiciliati *ex lege* presso

l'Avvocatura dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso
l'avvocatura di Catania

- resistenti

per l'annullamento, previa sospensione

- del Decreto n. 16000 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna– in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 16012 del 09.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;

- della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9.08.2021, avente ad oggetto D.M.n. 51 del 3.03.2021 – Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento;

nonché del provvedimento n. 17751 del 03.09.2021 dell'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;

nonché del provvedimento n. 13505 del 20.10.2021 e prot. 13608 del 21.10.2021 dell'Istituto Capizzi di Bronte;

- della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del

personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente".

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Per le ragioni suesposte l'istante aveva preliminarmente adito il Tar della Sicilia, Sezione di Catania, invocando la tutela caducatoria, il quale ha rilevato la propria Incompetenza territoriale rimettendo la questione all'esame del Tribunale Amministrativo del Lazio con sede a Roma.

Premessa in fatto

Parte ricorrente, ha notificato il seguente ricorso, successivamente depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania.

In breve

La prof.ssa Spitaleri Simona è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione.

Ha conseguito, in Romania, l'abilitazione su materia.

Ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno estero al Ministero della Ricerca in data 21.07.2021 (all. 2).

In data 23.07.2021, ai sensi del DM 50/2021 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Catania in prima fascia aggiuntiva. (all. 3)

Il mancato inserimento in graduatoria di prima fascia aggiuntiva/ o di esclusione dalla graduatoria emesso nei confronti di parte ricorrente è illegittimo per le seguenti ragioni:

a) viola l' articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

La norma prevede che: “...*In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, ...omissis..., per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.*”.

Il dato normativo è inconfutabile: chi consegue il titolo di abilitazione all'estero entro il 31.07.2021 può iscriversi, con riserva di accertamento, negli elenchi aggiuntivi;

b) si pone in contrasto con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 in forza della quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il DM 51/2021 di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia aggiuntive che prevede il diritto di inserimento in attesa del riconoscimento del titolo;

Infatti L'articolo 7, lett. e) dell'O.M. 60/2020 stabilisce espressamente che “...*qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*”.

L'OM 60/2020 è norma generale e va applicata anche al caso in esame anche al caso di specie: l'art. 10 comma 5 dell'OM 60/2020 il Ministero resistente ha stabilito le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi sulla scorta delle disposizioni in essa contenute.

Da ciò consegue che l'elenco aggiuntivo (poi attuato

mediante il DM 51/2021) non può essere interpretato nel senso che il DM che sia ponga con quanto disposto dall'OM 60/2021 (ordinanza "madre") che, si ribadisce, stabilisce il diritto dei docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo!!!;

c) alle assorbenti tali considerazioni si aggiunga la risolutiva considerazione che il DM 51/2021 caso non disciplina affatto la posizione degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo: legittimamente occorre far riferimento al dato normativo costituito dall' articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 ed alla Ordinanza Ministeriale che prevedono l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, con riserva, di coloro che sono in attesa di riconoscimento del titolo estero.

Non vi è alcuna disposizione del DM 51/2021 applicabile ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo da parte dell'autorità italiana.

Dunque, in assenza di specifica normativa e in applicazione del principio *ubilexvoluit dixit, ubinoluittacuit* vanno certamente applicati i principi generali

Da quanto precede si evince la illegittimità del D.M. 51 del 03.03.2021.

Nello specifico, l'articolo 2 del medesimo DM 51/2021 in tema di *"Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno"* riproduce la medesima disposizione in riferimento ai docenti di sostegno:

“... i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente...”.

La mancata inclusione di parte ricorrente nell’elenco aggiuntivo è quindi certamente erronea.

La Giurisprudenza amministrativa ha accertato che dall’OM n. 60/2020 discenda il diritto di essere inserito con riserva in attesa dell’esito della domanda di riconoscimento del titolo estero.

**Tar Lazio - Roma sentenza n 06314/2021
REG.PROV.COLL., N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021:**

“Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dirimente, sul punto, è la disposizione di cui all’art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m. n. 60/2020, secondo cui “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Appare pertanto illegittima l’esclusione dalle GPS disposta dal dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse ricevuto notizia dal Ministero circa la pendenza del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, ha comunque decretato

l'esclusione della ricorrente dalle GPS anziché confermare il suo inserimento nelle stesse con riserva..."

Consiglio di Stato N. 00670/2019 REG.PROV.CAU, N. 09931/2018 REG.RIC. del 11.02.2019 nel ricorso in appello per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. III, n. 6265/2018, resa tra le parti e concernente i requisiti previsti dal DDG n. 784 del 11 maggio per l'integrazione delle GI del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, nella parte in cui non prevede l'inserimento con riserva dei ricorrenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero,

ha stabilito quanto segue:

Considerato che: ad un primo esame, l'esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo;

che pertanto la domanda cautelare può essere ammessa ai soli fini della esigenza della immediata fissazione della udienza di merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'appello (ricorso NRG 9931/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e limiti di cui in motivazione...";

Nel caso in esame la domanda di riconoscimento del titolo con i relativi allegati è già in possesso dell'amministrazione resistente.

Il ricorso va pertanto accolto.

FATTO

1) Parte ricorrente ha adito il Tar Catania indicando, in fatto, quanto segue:

“L’odierna parte ricorrente è costituita da docenti non di ruolo in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.

In riferimento a tale titolo, tutti i docenti ricorrenti hanno presentato l’istanza di riconoscimento presso l’Amministrazione resistente competente e sono in attesa di ricevere dalla stessa il provvedimento di riconoscimento e/o equipollenza.

Per quanto rileva in questa sede segnalare, parte ricorrente ha partecipato, pertanto, con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno ed aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all’estero il titolo entro il 31/07/2021 e presentato la relativa istanza di riconoscimento.

Segnatamente, parte ricorrente è stata ammessa alla partecipazione alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi, in virtù di quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020, il quale – in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo – ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all’estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell’Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale “Istanze Online” – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di

costituzione delle GPS – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

Malgrado la chiarezza del dettato normativo applicabile, l'Ambito Territoriale di Catania, dopo avere regolarmente permesso a parte ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento, ha inspiegabilmente deciso di non inserirla nelle graduatorie di proprio interesse e di pubblicare un decreto illegittimo contenente la lista dei docenti specializzati all'estero sul sostegno ed in attesa di riconoscimento, esclusi dalla procedura. Segnatamente, l'Ambito Territoriale di Catania non ha ritenuto possibile l'inserimento di parte ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché, secondo la stessa Amministrazione, l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021 farebbe unicamente riferimento ai docenti già in possesso del provvedimento di riconoscimento. La previsione in esame, però, prevede unicamente che "Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente". Tale disposizione, tuttavia, avrebbe dovuto essere

interpretata dall'Amministrazione resistente in conformità con il dettato normativo (la legge – l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 – e l'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa – l'O.M. 60/2020), i quali impongono all'Amministrazione di consentire, anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto, di poter presentare domanda ed essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS con riserva.

Ciononostante, l'Ambito Territoriale di Catania, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli atti regolamentari sopra richiamati ha escluso parte ricorrente dalle graduatorie in esame. Ciò, a differenza di altri Ambiti territoriali, come quello di Chieti e Pescara, il quale, invece, in corretta applicazione della normativa di riferimento, ha permesso ai docenti nella medesima situazione di parte ricorrente di inserirsi con riserva nelle graduatorie di proprio interesse e non li ha esclusi.

In altri termini, a causa della scelta illegittima compiuta dall'Amministrazione resistente, si sono verificati due comportamenti differenti rispetto ad una unica previsione normativa ed alla medesima procedura concorsuale.

Tanto premesso, preme rilevare che gli atti odiernamente impugnati sono anche altamente pregiudizievoli per la parte ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento nelle graduatorie di proprio interesse deriva l'impossibilità per la stessa di essere destinataria di conferimenti di incarico di docenza sia a tempo determinato che indeterminato.

E invero, gli elenchi di cui è causa costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 60/2020, graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire incarichi di docenza annuali nei vari gradi di istruzione per l'a.s. di prossima apertura 2021-2022.

E con riferimento all'a.s. 2021/2022, di prossima apertura, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi in parola assume un'importanza particolare, atteso che tali graduatorie – unitamente alla prima fascia delle GPS – forniranno all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del c.d. del citato D.L. 73/2021.

Conseguentemente, la gravità del pregiudizio subito da parte ricorrente in ragione delle illegittimità compiute dall'Amministrazione resistente è stata tale da legittimare la presentazione dell'istanza di emissione di un Decreto Presidenziale di estrema urgenza ai sensi dell'art. 61 c.p.a.

E infatti, secondo quanto previsto dall'Avviso del 9 agosto 2021 pubblicato sul proprio sito dal Ministero dell'Istruzione, le procedure assunzionali di interesse di parte ricorrente unicamente riservate ai docenti presenti nella prima fascia delle GPS e degli elenchi aggiuntivi si sono svolte sul portale "istanze online" già dal 10 agosto e termineranno 21 agosto 2021, sia per i conferimenti di incarico a tempo determinato, sia per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni e l'odierna parte ricorrente avrebbe rischiato di subire il danno gravissimo di perdere la possibilità di potervi partecipare.

Con decreto cautelare n. 491/2021 REG.PROV.CAU., l'Ill.mo Presidente ha accolto l'istanza ex art. 61 c.p.a. ritenendo che "il pregiudizio rappresentato (termine di scadenza fissato per la presentazione telematica delle istanze di ammissione alle graduatorie di che trattasi) appare ascrivibile a quello di cui al predetto art. 61, sicché la domanda di misure cautelari antecausam si presta a essere accolta, ai soli fini della tempestiva presentazione delle istanze di che trattasi. Ritenuto che, al fine di consentire adeguato contraddittorio, l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania debba provvedere, senza indugio e comunque entro giorni tre dalla notifica della presente decisione, a esitare la richiesta di accesso volta a ottenere i riferimenti utili per perfezionare la notifica ai controinteressati ivi indicati, rinviando alla competente Sezione del

Tribunale l'eventuale decisione circa la notifica per pubblici proclami o forme equipollenti".

A seguito della tempestiva comunicazione e notifica del decreto cautelare de quo all'Amministrazione resistente, i docenti ricorrenti hanno ottenuto il reinserimento in graduatoria solo in data 27.08.2021, a mezzo del decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania n. 17165 del 27.08.2021."

2) La prof.ssa Spitaleri ha conseguito, in Romania, l'abilitazione su materia.

3) **Ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno estero al Ministero della Ricerca in data 21.07.2021 (all. 2).**

4) **In data 23.07.2021, ai sensi del DM 50/2021 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Catania in prima fascia aggiuntiva. (all. 3)**

5) Ha così dedotto in **"DIRITTO**

I

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, DEL D.L. 22/2020

Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha disposto l'espunzione dei docenti ricorrenti dalle procedure di inserimento negli elenchi

aggiuntivi delle GPS ritenendo applicabile alla fattispecie di cui è causa l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021, ai sensi del quale "Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021".

Ebbene, gli atti impugnati sono illegittimi in primis per violazione di legge e in particolare della disposizione dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha altresì specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di prima fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei "docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".

Evidentemente, dunque, nell'alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo. Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da alcuni Ambiti territoriali, come quello odiernamente resistente, i quali, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di

adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla legge e dalla O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume in primis dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo".

E, l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che "1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]".

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021, nell'intento del Ministero, diversamente da come ritenuto dall'Ambito Territoriale di Catania, ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli "conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente", corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della "relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

Per altro, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4 della medesima Ordinanza. Segnatamente, tale previsione dispone che, "Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858".

Alla medesima conclusione si giunge ove si noti che ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, e dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.L. 73/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, infatti, "4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, co. 4, del D.L. 73/2021 il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]".

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a

“le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” sia a “l’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”.

In effetti, l’O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esauendo il potere normativo del Ministero sul punto.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L’art. 2, co 4-ter, poi, ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l’Ordinanza de qua al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell’economia e delle finanze. Ed infatti, com’è possibile evincere dalla parte premessa all’Ordinanza 60/2020, l’emanazione della stessa, in conformità all’indirizzo impresso dall’atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per contro, l’Amministrazione resistente, nel disporre l’espunzione dei docenti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell’individuare l’atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l’Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall’art. 2, co. 4-ter del D.L. 22/2020.

Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all’O.M. 60/2020 e in definitiva anche contra legem.

Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l’O.M. 60/2020, né un’efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l’adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l’iter procedurale dei controlli

richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina "di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza" e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Donde il primo motivo di ricorso.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse di parte ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, ed è pertanto manifestamente ingiusta.

E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.

Per altro, è d'uopo ribadire che l'impossibilità di inserirsi in tali elenchi sta impedendo a parte ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

In secundis l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che parte ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio l'Ambito Territoriale di Roma o Chieti e Pescara.

Tale Amministrazione, infatti, ha legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Donde il secondo motivo di ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in ricorso, o, in alternativa dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello di parte ricorrente.

A tale istanza iscritta al n. prot. 16682/2021, ad oggi, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dell/i controinteressato/i, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei

potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del fumus boni iuris risulta comprovata dalle considerazioni che precedono. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si è fondata la richiesta di decreto cautelare ante causam, considerato che i provvedimenti impugnati comportavano l'ingiusta esclusione di parte ricorrente dalle graduatorie di proprio interesse e dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui è causa.

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione della misura cautelare collegiale.

Delle surriferite censure, è ragionevole ritenere che, laddove venissero meno gli effetti del decreto cautelare ante causam emesso, si concretizzerebbe per parte ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dall'impossibilità per la stessa di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Tale pregiudizio, per altro, diventerà sempre più consistente non appena inizieranno le lezioni, a partire dal 16 settembre p.v. senza che parte ricorrente abbia avuto la possibilità di partecipare alle procedure assunzionali che si sono svolte a seguito della presentazione delle domande entro il 21 agosto 2021.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare, anche nella forma dell'istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

D'altro canto, come si è detto, dalla mancata concessione della misura cautelare deriverebbe, oltre che una violazione del diritto al lavoro, anche una profonda disparità di trattamento, avuto riguardo alla possibilità per i docenti che hanno partecipato alle procedure degli altri ambiti territoriali, quali Roma o Chieti

e Pescara, di godere della posizione legittima invece negata a parte ricorrente e di ricevere dunque gli incarichi di insegnamento con clausola risolutiva.

Durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito, sussistendo ragioni gravità e urgenza, si chiede a codesto ecc.mo Collegio di confermare il Decreto cautelare n. 491/2021 e di essere conseguentemente reinserita nelle graduatorie d' proprio interesse e di partecipare, conseguentemente alle procedure assunzionali che ne derivano.

Occorre ribadire, infatti, che dagli atti illegittimi compiuti dall'Amministrazione derivano a parte ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'agere amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno. La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico- professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica ed irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L.

73/2021.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 della Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, della Costituzione e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, anche monocratico, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo Tribunale adito non adottino i provvedimenti cautelari di estrema d'urgenza richiesti."

2) Con Ordinanza n. 03005/2021 pubbl. il 07/10/2021 RG n. 01395/2021e comunicata in pari data all'odierno istante, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) originariamente adito, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio, sede di Roma che:

“...Al riguardo il Collegio rileva che, come osservato nella relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio IV “Personale della Scuola - Affari Legali”, sono stati effettivamente impugnati anche atti che dispiegano i loro effetti sull’intero territorio nazionale (avviso del Ministero dell’Istruzione in data 8 luglio 2021; nota n. 21317 in data 12 luglio 2021; decreto ministeriale n. 51 in data 3 marzo 2021; ordinanza ministeriale n. 60 in data 10 luglio 2020).

Pertanto, va affermata la competenza territoriale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma (art. 13, terzo comma, c.p.a.).

Avuto riguardo alla particolare natura della pronuncia adottata, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza): 1) dichiara l’incompetenza territoriale del T.A.R. di Catania in favore del T.A.R. del Lazio, sede di Roma; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.”

6) Con nota Pec la ricorrente ha chiesto accesso agli atti in ordine agli indirizzi di residenza dei controinteressati;

7) La note non è stata riscontrata.

Considerata l’incompetenza territoriale eccepita dal Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania parte ricorrente come rappresentata e difesa

ricorre

All’Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

In via cautelare collegiale.

Fissare la camera di consiglio ai fini della conferma del decreto e Suspendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Catania per la classe di concorso A011 E A013 sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Catania per la classe di concorso A011 e A013.

Consentire a parte ricorrente la presentazione dell'istanza di scelta delle sedi per il conferimento incarichi per l'a.s. 2021/2022 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea.

Nel merito.

Annullare i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Catania per la classe di concorso A011 e A013 sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Catania per la classe di concorso A011 E A013.

Consentire a parte ricorrente la presentazione dell'istanza di scelta delle sedi per il conferimento incarichi per l'a.s. 2021/2022 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di

prova documentale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che trattandosi di ricorso per riassunzione il contributo unificato non è dovuto.

In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Provvedimenti impugnati;
- 2) Graduatorie GPS;
- 3) Domanda inserimento elenchi aggiuntivi di I fascia GPS;
- 4) Domanda di riconoscimento dell'abilitazione su materia conseguita in Romania e copia dei titoli di studio (italiani e rumeni) e di servizio dichiarati nelle domande;
- 5) Richiesta accesso atti;
- 6) Ordinanza del Tar Sicilia, sezione di Catania dichiarante l'incompetenza territoriale;
- 7) DM 51/2021 e O.M. 60/2020;
- 8) Giurisprudenza;
- 9) Ricorso presentato al Tar Sicilia, sezione di Catania;
- 10) Procura alle liti.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151
C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A013 e A011, nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Catania.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca C.F.

80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia** C.F. 80018500829, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., nella persona del rappresentante legale pro tempore, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - drsi@postacert.istruzione.it;

- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Catania** C.F. 80008730873, nella persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - uspct@postacert.istruzione.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la

notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia** C.F. 80018500829, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., nella persona del rappresentante legale pro tempore, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - drsi@postacert.istruzione.it;

- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Catania** C.F. 80008730873, nella persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 - uspct@postacert.istruzione.it.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di

fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internetdedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 25.10.2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE
ANTONIO ROSARIO

Firmato digitalmente da
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Data: 2021.10.26 09:12:57 +02'00'

PAOLO
ZINZI

Firmato digitalmente
da PAOLO ZINZI
Data: 2021.10.26
09:13:13 +02'00'